

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1817-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 maggio 1975

modificato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1975 (V. Stampato n. 3754)

d'iniziativa del senatore BUCCINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 luglio 1975*

**Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo
distaccati presso le scuole di polizia**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ed in servizio presso le scuole di polizia alla data dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, continueranno

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

a svolgere l'insegnamento di cultura generale e di altre materie svolte fino a tale data.

Nella determinazione del numero dei docenti, da nominare a norma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, il Ministro dell'interno terrà conto del numero degli insegnanti già in servizio nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente.

Art. 2.

Gli insegnanti elementari, di cui all'articolo precedente, dovranno frequentare un corso di aggiornamento abilitante della durata di mesi tre, che sarà appositamente programmato dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Alle spese occorrenti provvederà il Ministero della pubblica istruzione con i propri fondi di bilancio.

Art. 3.

Gli insegnanti elementari, che intendono essere restituiti nei ruoli di appartenenza, potranno indicare la sede di insegnamento di proprio gradimento.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico rimangono quelli in vigore per tale categoria di insegnanti nell'amministrazione di provenienza.

Art. 3.

Gli insegnanti elementari, di cui all'articolo 1, dovranno frequentare un corso di aggiornamento abilitante della durata di mesi tre, che sarà appositamente programmato dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Alle spese occorrenti provvederà il Ministero della pubblica istruzione con i propri fondi di bilancio.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.